

Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

N.R.G. 11735/2023

Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 16/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SBARRA ETTORE e NETTI LEONARDO

ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA

resistente

OGGETTO: ricorso *ex* art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla NASpI.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.09.2024.

RAGIONI della DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa subordinata dal 10.01.2022 al 28.04.2023 e di aver presentato invano la domanda amministrativa per ottenere la NASpI; affermando la sussistenza degli elementi costituivi del vantato diritto al beneficio preteso, lo stato di disoccupazione involontaria da dimissioni per giusta causa, attesa la condotta vessatoria produttiva di pregiudizi alla salute e gravemente inadempiente della parte datoriale agli obblighi contrattuali di pagamento della retribuzione base, previo esperimento



di gravame amministrativo agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla NASpI e per la condanna dell'Inps al pagamento del benefico nell'ammontare spettante oltre interessi e rivalutazione ed al pagamento delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione. Costituitasi la parte resistente Inps domandava il rigetto di tutte le domande azionate affermando l'insussistenza e l'omessa prova del requisito dello stato di disoccupazione involontaria, attesa la scelta della lavoratrice di conciliare l'insorgenda lite con la parte datoriale rassegnando dimissioni volontarie non configuranti una ipotesi tipica di improseguibilità del rapporto lavorativo oltre all'omessa prova della stipula del patto di servizio per l'accesso alla NASpI, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.

All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.

In concreto, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, emerge chiaramente che la domanda avanzata in sede amministrativa dalla parte ricorrente per ottenere il benefico conteso sia stata respinta sull'assunto che non sussista, nel caso di specie, una giusta causa di dimissioni causa ma una scelta volontaria della lavoratrice di recedere dal rapporto lavorativo.

Ebbene, analizzando le allegazioni e le produzioni della parte ricorrente emergono i seguenti decisivi elementi che conducono al riconoscimento di una giusta causa di dimissioni.

Innanzitutto, l'incontestata res controversa tra la lavoratrice ed il proprio datore di lavoro, a conforto della quale la parte ricorrente ha



prodotto anche in via amministrativa una diffida e messa in mora in cui vengono specificati i termini della contesa in modo dettagliato:

- 1) la condotta datoriale vessatoria produttiva di pregiudizi alla salute della lavoratrice ricorrente;
- 2) l'inesatto adempimento datoriale inveratosi mancato nel pagamento integrale della retribuzione base spettante attraverso illegittime trattenute.

Ma soprattutto, la definizione in sede protetta della res litigiosa tra la parte ricorrente ed il proprio datore di lavoro attraverso la stipula in data 15.03.2023 di un verbale di conciliazione in sede sindacale qui prodotto, in forza del quale sono state convenute le seguente significative condizioni:

- 1) risoluzione del rapporto per dimissioni per giusta causa della lavoratrice;
- 2) obbligazione di pagamento a carico della parte datoriale delle somme spettanti alla lavoratrice a titolo di mensilità di aprile 2023, Tfr, ratei di 13° e 14° mensilità e, soprattutto, per quello che qui più interessa, per *riaccredito delle trattenute per* "assenze virtuali"1.

Non solo, la parte ricorrente ha prodotto le buste-paga da cui si ricavano agevolmente le trattenute illegittimamente disposte dal datore di lavoro sulle retribuzioni mensili d'importo particolarmente rilevante ed ha rappresentato in ricorso che dette trattenute ammontino complessivamente al 24,29% della retribuzione base erogata.

Ed ancora, sempre la parte ricorrente, per corroborare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni a conforto della domanda avanzata, ha dedotto la sussistenza di costi a suo carico per la percorrenza del



¹ Cfr. in all.ti parte ricorrente.

tragitto casa – lavoro, residenza (Bari) - sede di lavoro (Gravina in Puglia), di circa 100 km tra andata e ritorno per mettere in risalto l'incidenza particolarmente negativa delle trattenute ingiustificate sulla retribuzione mensile a fronte delle spese fisse da sostenere.

Non solo, a conforto dell'insorgenza di pregiudizi alla salute a causa della condotta datoriale vessatoria, la parte ricorrente ha prodotto anche un certificato di malattia del 26.04.2023, appena qualche giorno prima di rassegnare le dimissioni, in cui è stato diagnosticato uno **stato ansioso**².

Tali circostanze non sono state specificamente contestate dall'Inps.

Ebbene, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, deve ritenersi sussistente nel caso in esame una tipica ipotesi di legittime dimissioni per giusta causa, dovendo evidentemente ritenersi improseguibile il rapporto lavorativo a causa della condotta vessatoria ed inadempiente della parte datoriale.

Non si tratta in alcun modo di una scelta volontaria della lavoratrice ricorrente di recedere dal rapporto lavorativo ma dell'unica soluzione praticabile indotta dalla grave condotta datoriale produttiva di pregiudizi alla salute e di rilevante inadempimento agli obblighi contrattuali, per avere, la parte datoriale, per un verso, provocato con la propria condotta danni alla salute della lavoratrice e, per altro verso, per avere illegittimamente trattenuto il 24,29% della retribuzione alla stessa spettante.

Si tratta di condotte connotate da particolare gravità che indubbiamente, da sole, hanno provocato le dimissioni della lavoratrice.

Secondo la nota pronuncia della Consulta n. 269/2002 richiamata anche dall'Inps : "... Nel nostro ordinamento, l'ipotesi

-



² Cfr. in all.ti parte ricorrente.

della giusta causa è presa in considerazione dall'art. 2119 cod. civ. che ai fini della suddetta qualificazione del recesso del contraente richiede che si verifichi "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, involontario.

Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice a quo, uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa. ...".

Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati, nel caso in esame, pertanto, può ritenersi adeguatamente provato lo stato di disoccupazione involontaria della lavoratrice ricorrente ravvisabile nella sussistenza di una giusta causa di dimissioni.

Si consideri, infatti, che lo stato di disoccupazione involontaria rappresenta un elemento costitutivo del diritto al beneficio economico vantato.

Questa la disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (c.d. NASpI) rinvenibile nell'art. 3 D.L.vo n. 22/2015 nell'ultima versione operante *ratione temporis*:



- << 1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) **siano in stato di disoccupazione** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
- 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
- 2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.>>.

Ebbene, nel caso in esame deve ritenersi provata la giusta causa di dimissioni della lavoratrice.

Non solo, non potrebbe in alcun modo darsi rilievo alcuno alle difese dell'Inps circa la mancata prova dell'avvio della procedura da parte della ricorrente di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi degli artt. 19 e segg. D.L.vo 150/2015 e della stipula del patto di servizio personalizzato, non configurando, detti



adempimenti, elementi costitutivi del diritto alla provvidenza domandata.

Si consideri, inoltre, che, per come correttamente messo in evidenza dallo stesso Istituto resistente, ai sensi dell'art. 21, comma 1 D.L.vo 150/2015:

<< La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.>>.

Incontestati gli altri elementi costitutivi, va riconosciuta la prestazione contesa.

Va condannata, di conseguenza, la parte resistente Inps al pagamento in favore della parte ricorrente della *Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego* (NASpI) dal 1° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro³ ai sensi dell'art. 6, comma 2, prima parte, D.L.vo n. 22/2015⁴, atteso che il rapporto lavorativo è stato risolto in data 29.04.2023 e la domanda amministrativa è stata



³ Cfr. in all.ti parte ricorrente.

⁴ Questa la disciplina appena richiamata: "La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.".

presentata in data 05.05.2023⁵, negli otto giorni successivi alla cessazione del rapporto, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo⁶.

Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO – definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- condanna l'Inps in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) dall'8º giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione;
- condanna l'Inps in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 927,50, di cui € 884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 ed



⁵ Cfr. provvedimento Inps di rigetto NASpI in all.ti parte ricorrente.

⁶ Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.

€ 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Bari,16/09/2024

Il Giudice del lavoro

Salvatore Franco Santoro

